



*Corte d'Appello di Lecce*  
*Presidenza*

n. prot. **4157**

Lecce, 4 maggio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure organizzative nella c.d. "fase 2" dell'attività giudiziaria in corte d'appello dall' 11 maggio al 31 luglio 2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica, ai sensi dell'art. 83.6/7 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - "misure di potenziamento ... connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" - come modificato dall'art 36 d.l. 08/04/2020 n. 23 e poi convertito con modificazioni in l. n. 24 aprile 2020, ulteriormente modificato dal d.l. 30.04.2020.

All.:1;	Al sig. Procuratore Generale della Corte di Appello	<b>Lecce.</b>
All.:1;	Ai sigg. Presidenti di sezione e Consiglieri	<b>Sede</b>
All.:1;	Ai sigg. Presidente di sezione preposto, Presidenti di sezione	<b>Taranto</b>
All.:1;	e Consiglieri della Sede distaccata	
All.:1;	Ai sigg. Dirigenti ed al Personale amministrativo	<b>Sede</b>
All.:1;	Ai sigg. Dirigenti ed al Personale amministrativo della	<b>Taranto</b>
All.:1;	Sezione Distaccata di Corte di Appello	
All.:1;	Al Consiglio Giudiziario.	<b>Sede</b>
	<b>e.p.c.:</b>	
	Ai sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza	<b>Lecce - Taranto</b>
	Ai sigg. Presidenti Tribunali per i Minorenni	<b>Lecce - Taranto</b>
	Ai sigg. Tribunali ordinari	<b>Lecce - Brindisi - Taranto</b>
	Ai sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati di	<b>Lecce - Brindisi - Taranto</b>
	Alle OO.SS. ed RSU	<b>Lecce - Brindisi - Taranto</b>

Facendo seguito alla nota del 29 aprile 2020 prot. C.A.n. 4088 e n. 3086 Proc. Gen, si trasmette il decreto n. 34/2020 in data odierna, concerne l'oggetto.

Il Presidente  
(dr. Lanfranco Vetrone)





## CORTE D'APPELLO DI LECCE

---

*Il Presidente*

OGGETTO: ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE NELLA C.D. "FASE 2" DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA IN CORTE D'APPELLO DALL' 11 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020 PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, AI SENSI DELL'ART. 83.6/7 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - "MISURE DI POTENZIAMENTO ... CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - COME MODIFICATO DALL'ART 36 D.L. 08/04/2020 N. 23 E POI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 24 APRILE 2020, ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. 30.04.2020.

**Decreto n. 34 /2020**

**Il Presidente**

**Viste** le normative in oggetto;

**visti** i provvedimenti organizzativi già adottati, personalmente ed in maniera congiunta con il Procuratore Generale, segnatamente: n. 13 in data 23.02.2020, n. 2108 del 24.02.2020, in data 03.03.2020, n. 18 in data 07.03.2020, n.19 in data 9 marzo 2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 2726 in data 10.03.2020, n. 2906 in data 13.03.2020, n. 2936 in data 16.03.2020, n. 3097 in data 18.03.2020, n. 27 in data 14.04.2020 ;

**vista** la Delibera C.S.M. in data 26.03.2020 che ha segnalato l'esigenza di evitare il contagio da contatti personali (giusta: Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri), posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica*, per cui la "presenza" del personale negli uffici deve essere limitata;

**ritenuto:**

che - sul presupposto che il rapporto tra attività in presenza e lavoro agile (art. 87 citato), nella c.d. "fase 2", potrà articolarsi e conformarsi in misura quantitativa differente rispetto alla prima fase, per l'auspicabile miglioramento nel tempo del contesto epidemiologico - permane comunque la necessità di predisporre idonei presidi di personale

amministrativo per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione;

che tali presidi vanno predisposti, previa individuazione delle minoritarie attività da rendere in presenza e con la finalità di garantire man mano il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita, dal Dirigente Amministrativo, che si avvale della collaborazione dei responsabili di singole cancellerie e tenendo altresì conto delle indicazioni fornite dai Presidenti di sezione - cui spetta la sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari - in relazione all'accrescimento graduale dell'attività giudiziaria per l'auspicabile miglioramento nel tempo del contesto epidemiologico;

**dato atto che:**

.con nota congiunta, a firma dello scrivente e del PG, datata 21.04.2020, è stato chiesto al Presidente della Giunta regionale di Puglia di istituire - presso ogni sede giudiziaria del distretto - allo scopo di definire in dettaglio le misure di sicurezza e profilassi quanto ad ogni sede, *tavoli tecnici*, ad approntarsi, composti da Capi e Dirigenti Amministrativi degli Uffici giudiziari, medici competenti, responsabili dei servizi Sicurezza e Prevenzione, Direttori Generali delle ASL e Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

.con nota in data 29.04.2020, in vista delle misure organizzative adottate dal 12.05.2020, è stata fatta anche, sempre da parte dello scrivente e del PG, richiesta al Presidente della Giunta regionale di Puglia per sapere: a. se e quali presidi sanitari quella Amministrazione, analogamente ad altri enti regionali, intenderebbe adottare, per favorire un riavvio anche parziale, nella maggiore sicurezza possibile, dell'attività giudiziaria ordinaria; b. se la ricerca di anticorpi IgM e IgG con metodi qualitativi sarebbe estesa anche al Personale dell'Amministrazione giudiziaria (Magistrati ed Amministrativi); c. se ogni Azienda Sanitaria nel distretto potrebbe istituire presidi, dotati di personale qualificato per l'esecuzione dei *test* al Personale su indicato; d. se, oltre che mascherine, guanti, disinfettanti *et similia* (già forniti o in corso di ulteriore fornitura) potrebbero essere installate, all'ingresso dei palazzi degli uffici giudiziari del distretto, apparecchiature per la verifica della temperatura corporea di chi vi acceda;

.che è stata positivamente espletata la procedura partecipata a Presidente di giunta Regionale ed ai COA del distretto, a seguito della quale l'Autorità sanitaria regionale si è così espressa:

*«Preliminarmente si evidenzia che il DPCM 26 aprile 2020 prevede, all'articolo tre, comma uno, lettera e) che è nelle pubbliche amministrazioni siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti visitatori soluzione disinfettante per ricevere dalle mani.*

*La norma innanzi richiamata, al comma 2, dispone l'obbligo di utilizzare, sull'intero territorio nazionale, nei luoghi chiusi accessibile al pubblico, protezione delle vie respiratorie che tali protezioni si aggiunga dalle altre misure - distanziamento fisico igiene costante accurata delle mani - finalizzate alla riduzione del Contagio.*

*Nello specifico, in merito alle misure organizzative da adottarsi per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e 30 giugno 2020, presso gli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Lecce è meglio descritte nella nota di cui all'oggetto, alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'articolo 36 del Dl 08/04/2020 n. 23, si esprime parere favorevole.*

*Quanto alla richiesta di dotare varchi degli stabili giudiziari di termo scanner, si comunica che si darà corso a tale istanza previa intese fra l'amministrazione regionale e i ministeri competenti.»;*

.che - allo stato - hanno fornito risposta il COA di Lecce e il COA di Taranto e si è in attesa della risposta del COA di Brindisi;

visto l'esito della Conferenza permanente degli Uffici Giudiziari con sede in Lecce, in data 30.04.2020, nella quale sono stati oggetto di discussione (fra altro, anche) i seguenti punti:

- ✓ indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, giusta le aggiornate relazioni per la *Valutazione dei rischi (DUVRI)*, eseguite per ogni singolo ufficio, avendo separata considerazione, per quanto riguarda la Corte ed il tribunale ordinario, i distinti edifici di via Brenta e via De Pietro;
- ✓ (modalità e tempistica di) sanificazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ (modalità di) vigilanza sui lavoratori sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- ✓ sorveglianza sanitaria;
- ✓ individuazione delle cautele con cui le attività propriamente processuali e quelle di preparazione ed esecuzione delle udienze dovranno essere rimodulate con riguardo ai calendari delle udienze stesse, alla disponibilità delle aule, alla programmazione degli orari, allo scaglionamento orario delle attività, *etc.*, secondo le specifiche situazioni di ciascun ufficio.

viste le Circolari, entrambe in data 02.05.2020, diramate dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, aventi ad oggetto, rispettivamente:

*«Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus - informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due"»*,

*«Epidemia da COVID-19- Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione locali»*;

**considerato** che con il citato decreto n. 27 in data 14.04.2020 sono state dettate disposizioni organizzative a valere sino all'11.05.2020 e che, pur nella consapevolezza dell'inesistenza, allo stato, di un quadro normativo ben definito che delinei con certezza il nucleo delle misure necessarie da adottarsi per la ripresa delle attività lavorative nel pubblico impiego, occorre provvedere per la c.d. "fase 2", onde attuare la sicurezza sanitaria all'interno degli ambienti giudiziari in cui è normalmente presente negli uffici una pluralità di persone, personale di magistratura ed amministrativo, avvocati ed utenti;

che tale ulteriore attività di organizzazione delle attività lavorative, in udienza e non, è imposta per legge in quanto -con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020- sono state prorogate sino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate su tutto il territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (in particolare in tema di limitazioni alla mobilità personale e al divieto di assembramenti in luogo aperto al pubblico) e -con decreto-legge 30 aprile 2018, n. 28- è stato spostato al 31 luglio 2020 la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria", durante il quale devono essere prese misure eccezionali in tema di organizzazione del lavoro, così come in tema di attività giudiziaria, da parte dei Capi degli uffici giudiziari, mediante interlocuzioni con le istituzioni locali;

P.Q.M.

**consultati** i Presidenti di Sezione della sede di Lecce e della sede distaccata di Taranto, nonché il Dirigente Amministrativo in sede;  
**avuto** il concerto del Procuratore Generale;

**DISPONE:**

**I. MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVA NELL'UFFICIO DI LECCE**

È opportuno premettere che sono riservate alle previsioni di altro, emanando decreto (trattandosi di problematiche che coinvolgono anche altri uffici diversi dalla Corte), le accortezze - ulteriori e rafforzate in vista della c.d. "fase 2" - per la prevenzione del contagio (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI); misure di profilassi; pulizia e sanificazione degli ambienti; sorveglianza sanitaria; contenimento dell'afflusso

di persone; disciplina puntuale di modalità di accesso agli stabili dall'esterno, come anche di transito e di sosta negli spazi lavorativi e nelle aule, sia nella sede di via De Pietro, che in quella di via Brenta; individuazione e mappatura delle aule stesse; contrassegno, anche mediante planimetrie, dei posti ivi a sedere; apposizione di segnaletica orizzontale), come anche delle modalità protette di svolgimento nell'Ufficio delle attività lavorative in presenza da parte del Personale, da svolgersi in maniera gradualmente ampliabile in proporzione al progredire delle fasi temporali e del miglioramento del contesto epidemiologico locale.

Tanto premesso, conservano validità le misure organizzative già adottate da questa Presidenza con i provvedimenti indicati in parte narrativa, per cui:

.l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e dei servizi è garantito dalle ore 10,00 alle ore 12.00 - salvo susseguente ampliamento, in corrispondenza del possibile migliorare del contesto epidemiologico - presso gli appositi *front-office* protetti, esclusivamente a coloro che devono svolgere attività urgente ed indifferibile, previa prenotazione dell'accesso, tramite comunicazione telematica o telefonica (utilizzando i numeri e gli indirizzi di cui all'elenco allegato al decreto n. 2726 in data 10.03.2020);

.la trasmissione di istanze di ogni tipo, il deposito di memorie, le richieste di copie, le richieste di informazioni, *etc.*, avvengono utilizzando la PEC, o la PEO, ricavabili dal sito oppure, per il settore civile e lavoro, per via telematica sul PCT;

.all'Ufficio Ragioneria Distrettuale si accede esclusivamente per via telefonica (0832/660435), oppure inviando richieste di informazioni alla seguente PEC: *ragioneria.ca.leccegiustiziacert.it*;

.il personale addetto alla vigilanza consente l'accesso agli uffici esclusivamente a coloro che abbiano ottenuto la prenotazione, secondo l'elenco comunicato entro le ore 9.30 dalle cancellerie;

.è inibito l'accesso al pubblico in stanze diverse da *front-office* o dalle aule udienza ove siano convocati;

.è obbligatorio per l'utenza - all'ingresso e durante la permanenza - indossare una mascherina c.d. chirurgica;

.le udienze eventualmente già fissate ed a fissarsi, nei procedimenti da trattare necessariamente in presenza delle parti, si celebrano esclusivamente nelle aule di udienza preposte, garantendo il necessario distanziamento personale fra tutti i partecipanti, raccomandando ai consiglieri ed al personale di cancelleria di indossare la mascherina ed i guanti e di assicurare il ricambio dell'aria; il personale di cancelleria, in postazione pro-

tetta, indossa sempre mascherine e guanti durante lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

## II. MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 MAGGIO ED IL 31 LUGLIO 2020 (SALVO ULTERIORI PROROGHE).

Sono trattate le cause civili, ivi comprese quelle di lavoro e previdenza, che in udienza non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

1. la trattazione avviene nella forma c.d. "scritta", sia per le cause fissate per precisazione delle conclusioni che per l'udienza di prima comparizione, ove si debbano assumere provvedimenti interlocutori (es.: rinvio ad altra udienza, anche per p.c., ovvero decisione sulle richieste di inibitoria e/o su eventuali richieste istruttorie);
2. le cause che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori (es.: testimoni) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020;
3. per le cause di cui al punto 1, almeno sette giorni prima dell'udienza originariamente fissata, i difensori delle parti sono avvisati, a cura della cancelleria e tramite PCT, che la trattazione avverrà mediante deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (anche mediante mero rinvio a quelle già rassegnate in precedenti scritti o verbali di udienza), da inviarsi entro le ore 10,30 del giorno dell'udienza;
4. la cancelleria inserisce nello storico del fascicolo telematico l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art 83.7, lett. h.) DL 18/2020 e successive modifiche";
5. la comunicazione ai difensori di cui al punto 3 contiene l'avvertimento che, previa verifica della sua ritualità e tempestività, la Corte deciderà sulle conclusioni e istanze con provvedimento che verrà comunicato senza indugio; 5.1. dalla data del detto provvedimento decorrono i termini assegnati alle parti per il deposito di memorie e repliche, nonché i termini di legge per lo scioglimento della riserva;
6. nel caso in cui tutte le parti omettano di depositare note scritte, l'udienza è rinviata ai sensi dell'art 309 c.p.c., ovvero, se già fissata a norma del detto articolo, si provvede alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla conseguente dichiarazione di estinzione del processo; 6.1 analogamente si procede, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nel caso in cui l'appellante non depositi note scritte per la prima udienza di comparizione;
7. nelle cause che seguono il rito del lavoro, ivi comprese quelle di locazione, la lettura del dispositivo è sostituita dalla sua redazione e sottoscrizione da parte del Pre-

sidente del Collegio, con immediata comunicazione alle parti, a cura della cancelleria;

8. le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai procedimenti da trattare in camera di consiglio, in cui le parti, previamente avvisate come dal punto 3, inviano eventuali memorie di costituzione e/o note scritte fino a tre giorni prima dell'udienza e brevi repliche entro le ore 10,30 del giorno dell'udienza; la Corte decide come da provvedimento finale ovvero interlocutorio, da comunicarsi senza indugio alle parti;
9. è fatta salva, per casi particolari ed a richiesta di almeno una delle parti costituite, la celebrazione del processo in modalità "da remoto", a mezzo dei sistemi operativi menzionati nell'art 83 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche e secondo quanto previsto dalle linee - guida emanate dal CSM;
10. ove non sia possibile procedere alla trattazione "scritta" ovvero "da remoto", il Presidente del Collegio regola la disciplina dell'udienza in modo da evitare al massimo il rischio di contagi, adottando le opportune cautele e chiamando le cause ad orari separati ed intervallati; in tali casi le udienze si svolgono a porte chiuse ai sensi dell'art 128 c.p.c.;
11. le dichiarazioni di urgenza per evitare un grave pregiudizio alle parti sono prese dai Presidenti delle sezioni cui sono tabellarmente assegnati i relativi procedimenti; 11.1. le dichiarazioni riguardano singole specifiche controversie e debbono essere motivate.

### III. MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL SETTORE PENALE DELLA CORTE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 MAGGIO ED IL 31 LUGLIO 2020 (SALVO ULTERIORI PROROGHE).

#### 1. Sono trattati:

a] i procedimenti ed i processi previsti dall'art. 83.3, *lett. b)*, d.l. citato, compresi quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3), per questi ultimi a prescindere dalla richiesta dei detenuti, degli imputati e dei loro difensori, e *lett. c)*. Restano esclusi dal n. 2, *lett. b)*, del citato art. 83 i processi nei quali risultano applicate misure cautelari reali (sequestri) o misure di sicurezza patrimoniali (confisca);

b] i processi -diversi da quelli di cui al punto che precede- nei quali i difensori chiedono la trattazione almeno dieci giorni prima dell'udienza, rappresentando di riportarsi semplicemente ai motivi di impugnazione, senza procedere a discussione orale;

c] tutti i procedimenti camerale non partecipati (es.: istanze *ex art. 299 c.p.p.*; inci-



denti di esecuzione *de plano*, liquidazioni competenze ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato);

2. il ruolo d'udienza è composto da un numero massimo di dieci/dodici processi. Tra quelli di cui al punto b)], è data precedenza, in caso di numero esuberante di richieste, ai processi con prescrizione più ravvicinata;

3. ogni altro procedimento o processo è rinviato d'ufficio a data successiva al 31/07/2020.

4. i rinvii dei procedimenti e dei processi già fissati sono effettuati fuori udienza, comunicati all'ufficio del Procuratore Generale e notificati agli imputati, alle altre parti ed ai loro difensori, con le modalità di cui all'art. 83.14, D.L. n. 18/2020 e successive modifiche:

5. si procede sempre a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., salva diversa e motivata valutazione da parte del collegio giudicante;

6. i processi sono chiamati in quattro fasce orarie -predeterminate a cura del presidente del collegio, possibilmente entro il giorno prima dell'udienza- allo scopo sia di evitare assembramenti in aula e all'esterno di essa, sia di assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza indicate dal Ministero della Salute, tenendo anche conto delle dimensioni effettive dell'aula utilizzata; 6.1. il Presidente del collegio cura che tutti rispettino le distanze di sicurezza all'interno dell'aula di udienza e indossino i dispositivi individuali di protezione; 6.1 le discussioni devono essere contenute nei limiti necessari per concludere tutti i processi di una determinata fascia nel tempo previsto per dare inizio alla fascia successiva e, per quelli dell'ultima fascia, in tempo utile per assicurare un congruo spazio per le deliberazioni in camera di consiglio; 6.3. tutti sono tenuti al rispetto degli orari di inizio e di fine della trattazione di ogni singolo processo; 6.4. il passaggio da una all'altra fascia è intervallato da una pausa, volta a consentire l'avvicinarsi in piena sicurezza dei soggetti interessati, la cura dell'igiene dei presenti ed il ricambio d'aria nell'aula di udienza.

7. i detenuti, gli imputati sottoposti a misura cautelare in carcere e gli internati, ove possibile, partecipano alle udienze in videoconferenza ovvero con collegamenti da remoto sulle piattaforme *Teams* o *Skype for Business*, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146, *disp. att.*, c.p.p.;

8. gli imputati liberi o sottoposti a misure diverse da quella della custodia cautelare in carcere partecipano alle udienze, nei casi in cui queste si svolgano da remoto ai sensi dell'art. 83.12 *bis* della ripetuta normativa, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore;

9. ove il processo debba trattarsi da remoto, le parti - esclusi i soggetti indicati al

punto 7 - devono comunicare alla Corte almeno dieci giorni prima dell'udienza, in uno al rispettivo consenso, ove necessario, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per il collegamento telematico; 9.1. a tale scopo i decreti di citazione a giudizio in grado di appello non ancora emessi conterranno l'avviso che, ferma restando la modalità ordinaria di partecipazione in presenza, il processo potrà celebrarsi da remoto, ove le parti vi acconsentano; 9.2. la trattazione deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; 9.3 in caso di mancata comunicazione, la scelta si ritiene effettuata per la partecipazione fisica presso l'aula d'udienza.

10. almeno cinque (5) giorni prima dell'udienza, il Presidente del collegio fa comunicare ai difensori delle parti ed all'Ufficio del Procuratore Generale, nonché agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

11. i processi per i quali la possibilità di trattazione da remoto è esclusa per legge o perché non vi sia stato il consenso delle parti, sono celebrati in presenza nell'aula di udienza, fatto salvo quanto previsto dal punto 7; 10.1 nel caso in cui vi sia stato il consenso di alcune parti soltanto alla trattazione da remoto, laddove necessario, il processo viene per tutti trattato in presenza;

12. tutte le comunicazioni e i depositi effettuati dal difensore debbono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio procedente, dell'Ufficio del Procuratore Generale e dei difensori delle altre parti, laddove coinvolgano l'uno o gli altri.

13. il deposito si considera effettuato al momento dell'avvenuta consegna all'indirizzo P.E.C. del destinatario, purché la consegna avvenga entro l'orario di apertura degli uffici.

14. le proposte di concordato *ex art. 599 bis c.p.p.* vanno presentate preferibilmente all'Ufficio di Procura Generale, per iscritto, con procura speciale, in modo che l'accordo possa essere raggiunto e la Corte informata prima dell'udienza dibattimentale o camerale.

#### IV. ESECUTIVITÀ

Il presente decreto è esecutivo a partire dal 12.05.2020

Lecce, 05.05.2020

PER COPIA CONFORME  
Lecce, 4 MAG. 2020



IL DIRETTORE  
Dra. Anna Rita D'URSO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(dott. Lanfranco Vetrone)

